

ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Art.31 - Il bilancio di esercizio - Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, se nominati, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

a) Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.

b) Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art.11 L. n. 59/1992.

c) Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale.

d) Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art.2514 c.c.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art.2514 c.c.. In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga de-

